

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI,
SARACCO, BARBIERI, BARRILE, DE GUIDI, MURINEDDU,
VIVIANI, CRESCENZIO, PASQUINI, GAMBINI e UCCHIELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1998

Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364,
in materia di calamità naturali in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Esaminare le condizioni che resero necessario il varo da parte dello Stato di norme finalizzate all'aiuto alle imprese agricole soggette ai danni conseguenti ad andamenti climatici avversi, ripercorrendo e analizzando la loro evoluzione, sarebbe certamente utile e interessante, ma tali e tanti sono stati gli atti legislativi emanati che si ritiene più opportuno richiamarli quando necessario per un confronto storico indispensabile nell'avvio di una fase propositiva di modifica delle leggi in vigore.

Una breve premessa per descrivere le vicende di questi ultimi anni, per inquadrare la situazione e verificare come realmente oggi le aziende agricole possono difendersi dalle avversità atmosferiche è comunque opportuna.

Si può configurare l'azione pubblica in materia di eventi atmosferici in due forme principali di intervento, che furono già delineate con il varo della legge 25 maggio 1970 n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e che hanno rappresentato l'impronta su cui le successive leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, sono state definite:

gli interventi compensativi del danno subito, costituiti da provvidenze in gran parte a carattere creditizio;

gli interventi preventivi rappresentati da contributi alle aziende, fra loro consorziate, sulla spesa sostenuta per il ricorso alla polizza assicurativa e all'installazione di impianti di difesa attiva.

I due canali di intervento rimasero in sostanza entrambi percorribili senza particolari vincoli e a scelta dei produttori, fino al varo della legge n. 185 del 1992 che indirizzò con decisione l'azione pubblica a van-

taggio della difesa attiva e del sistema assicurativo, sia prevedendo una serie di norme che direttamente privilegiavano questi strumenti, sia escludendo le colture, dichiarate con apposito decreto ministeriale assicurabili, dalla determinazione dei danni subiti dalle aziende per poter accedere agli interventi di tipo compensativo.

Le disposizioni di legge più importanti e significative che avrebbero dovuto segnare una svolta a favore della polizza possono così riassumersi:

1) la possibilità che nascessero altri consorzi assicurativi oltre a quello unico che in precedenza la legge consentiva;

2) la facoltà per i consorzi di difesa di stipulare anche contratti a copertura di più avversità, per più colture;

3) l'introduzione del concetto di danno di qualità, fondamentale per il comparto frutticolo;

4) la costituzione di un Fondo per la gestione del corpo peritale amministrato in forma paritetica dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e dai consorzi delle società di assicurazione;

5) un forte incentivazione per il ricorso alla difesa attiva.

Inoltre dal 1997, cioè da quando il Ministero per le politiche agricole non ha più decretato le garanzie oggetto dei contratti assicurativi, ma si è limitato a definire le colture e gli eventi ammessi all'assicurazione agevolata, si sono create le condizioni anche per le strutture cooperative di gestire al proprio interno, assieme ai consorzi di difesa, forme di copertura delle produzioni dei propri associati a carattere mutualistico-assicurativo; non solo, ma questa scelta del Ministero ha dato la facoltà ai consorzi di trattare nuovi tipi di convenzione per la

liquidazione dei danni, più vicini alle singole realtà provinciali.

Occorre infine evidenziare due importanti atti legislativi e una delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, esaminati successivamente al varo della legge n. 185 del 1992, che hanno inciso in maniera determinante sull'operatività del Fondo di solidarietà nazionale:

1) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che ha demandato ai consorzi di difesa la competenza per le trattative con le compagnie di assicurazione per la definizione delle condizioni contrattuali; ha modificato, in pratica riducendolo, l'intervento pubblico sul costo della polizza, non più commisurato alla metà della spesa sostenuta dai consorzi di difesa, bensì calcolato sulla base di parametri assicurativi determinati dall'allora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e calcolati in riferimento alle disponibilità di bilancio e ha, di fatto, abolito l'articolo 9 della legge n. 185 del 1992, che prevedeva la costituzione del Fondo periti;

2) il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, che ha ripristinato i criteri di conteggio dei danni alla produzione lorda vendibile causati dalle avversità e calamità atmosferiche in atto antecedentemente all'approvazione della legge n. 185 del 1992, ripristinando quindi l'esclusione dal computo delle colture assicurate, e non più di quelle assicurabili individuate con decreto ministeriale;

3) il provvedimento definitivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, n. 4832 del 27 marzo 1997, che ha di fatto posto fine all'attività del Consorzio italiano assicuratori grandine (CIAG) e di conseguenza ad una situazione per molti aspetti di carattere monopolistico del settore, detenendo le compagnie consorziate il 75 per cento del mercato.

L'obiettivo del disegno di legge che proponiamo è quello dello spostamento sostanziale

dell'intervento pubblico verso l'assicurazione, con l'obiettivo di garantire comunque un reddito alle imprese agricole.

Si prevedono pertanto:

a) l'attivazione di un sistema che favorisca le polizze «multirischio» e quella «globale», riconoscendo a queste un particolare incentivo pubblico;

b) un sistema di copertura assicurativa che tenga conto delle diversità dell'agricoltura italiana, sia per le diverse localizzazioni geografiche, sia per le varie forme di organizzazione economica dei produttori;

c) un monitoraggio del rapporto sinistri-premi che permetta di contenere il premio stesso, limitandone l'onere al fine di renderlo compatibile anche con i costi aziendali;

d) la valorizzazione delle forme associative dei produttori, tramite i consorzi di difesa, nelle associazioni dei produttori, nelle cooperative, eccetera, anche per avere più potere contrattuale nei confronti delle compagnie al fine di contenere i costi aziendali e quindi dell'intervento pubblico;

e) l'alleggerimento e la qualificazione dell'intervento pubblico, assicurando un maggior coordinamento tra i produttori organizzati al fine di dare agli stessi una stabilità del reddito aziendale.

L'articolo 1 regola l'istituzione ed il funzionamento del fondo di rotazione per interventi creditizi agevolati, denominato Fondo di solidarietà, comunque alternativo al sistema assicurativo. Esso viene alimentato sia da risorse pubbliche (Stato, regioni, enti locali), sia dal rientro della quota interessi a carico dell'utente. Gli interventi previsti sono relativi al prestito di esercizio ed agli eventuali mutui per la ricostruzione degli impianti. Il beneficio sul bilancio pubblico è notevole, in quanto non occorreranno più interventi di soccorso (*una tantum* a fondo perduto) e prestiti di esercizio (con abbuono del 40 per cento), che fino ad oggi erano a carico del Fondo di solidarietà nazionale, senza il relativo rientro.

L'articolo 6 regola l'istituzione di un fondo speciale (Assifondo) per gli interventi tramite il sistema assicurativo ordinario o tramite forme di mutualità interna realizzate dai produttori associati. Esso viene alimentato dal bilancio statale, come attualmente previsto dalle leggi in vigore. La novità è quella che, accanto a questo intervento dello Stato, è prevista la possibilità di un sistema integrativo a carico delle regioni e delle province autonome, oppure a carico degli stessi produttori attraverso fondi di

mutualità interna, costituiti nelle associazioni dei produttori, nei consorzi di difesa, nelle cooperative.

Si regolamentano infine le procedure di intervento e le disposizioni finali. Anche in base alle nuove competenze attribuite alle regioni dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, da un lato vengono semplificate tutte le procedure di intervento, dall'altro viene data la possibilità alle regioni di interventi integrativi, che meglio possono cogliere le esigenze delle diverse agricolture regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970 n. 364, già esistente presso il Ministero per le politiche agricole, è trasformato in fondo di rotazione ed assume la denominazione di Fondo di solidarietà.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 e rientranti nel programma nazionale di tutela del sistema agricolo e agro-industriale, qualora avversità atmosferiche eccezionali colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi arborei e le serre. Esso è alimentato:

a) dalla dotazione quantificata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dal rientro delle quote interessi delle rate dei prestiti e dei mutui di soccorso stipulati ai sensi degli articoli 3 e 4;

c) dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

3. Il Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) definisce il programma nazionale di tutela del sistema agricolo ed agro-industriale, sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 2;

b) stabilisce le modalità di partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo di solidarietà.

4. Il programma nazionale di cui al comma 3 ha le seguenti finalità:

a) salvaguardare il reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale degli enti associativi;

b) mantenere il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

c) difendere le produzioni locali.

Art. 2.

(Ruolo delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le seguenti funzioni:

a) programmazione degli interventi;

b) sperimentazione di nuove forme di difesa;

c) supporto ed equilibrio dell'intero sistema agricolo e agro-industriale;

d) controllo delle procedure e dei finanziamenti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 tramite l'adozione di un programma annuale d'intervento predisposto, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa determinazione delle modalità e dei contenuti dell'intervento stesso e degli impegni finanziari integrativi. I predetti programmi d'intervento, redatti secondo le procedure della concertazione o della programmazione negoziata o che contengono azioni mirate alla riduzione dei costi attraverso polizze multirischio o globali sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge. Sono altresì ammessi a tali agevolazioni i progetti che tendono alla riduzione dei costi del sistema distributivo inerente la polizza assicurativa e l'accertamento dei danni.

3. In caso di avversità atmosferiche eccezionali le regioni e le province au-

tonome interessate, ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4:

a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;

b) delimitano il territorio colpito e procedono alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per mancato conferimento agli enti associativi;

c) dichiarano l'eccezionalità dell'evento dannoso, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso. Tale termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla Giunta regionale. Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.

Art. 3.

(Interventi creditizi di soccorso)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 4 le aziende agricole singole ed associate le cui produzioni provengono prevalentemente da terreni ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), e che abbiano subito danni almeno nelle seguenti entità:

a) per le aziende agricole di produzione, il 30 per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al 20 per cento se ubicate in aree svantaggiate;

b) per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro consorzi, per le associazioni dei produttori riconosciute, costituite da produttori agricoli e che non

rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, il mancato conferimento, da parte di soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei soci ordinari negli ultimi due anni.

2. Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla lettera *a*) del comma 1, sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel corso dell'annata agraria; dal predetto calcolo sono escluse le produzioni zootecniche.

3. I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 hanno titolo ai seguenti interventi:

a) prestiti a tasso agevolato, da ammortizzare in cinque anni, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, e per le spese di esercizio e di gestione, nonché per il consolidamento delle rate delle passività contratte anteriormente all'evento stesso, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985;

b) concessione di mutui decennali a tasso agevolato con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiari aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre. I mutui predetti vengono considerati operazioni di credito agrario di soccorso.

Art. 4.

(Operazioni di credito agrario)

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *b*), le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario

di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con le garanzie di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli enti creditizi sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 3 a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. Le regioni possono concedere l'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi entro il termine di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

Art. 5.

(Interventi alternativi)

1. Le agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 4 sono tra di loro cumulabili nei limiti indicati dalla normativa dell'Unione europea in materia; esse non sono cumulabili, anche in caso di colture parzialmente assicurate, con gli aiuti in conto capitale concessi ai sensi dell'articolo 6.

2. I mutui decennali agevolati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, sono cumulabili con le azioni previste dall'articolo 8 comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

(Assifondo)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo speciale, denominato Assifondo, per gli interventi di copertura assicurativa, mutualistica, o di solidarietà a salvaguardia dei livelli di reddito delle aziende agricole e dell'equilibrio finanziario-gestionale delle strutture associative in caso di avversità atmosferiche, di fitopatie e di epizootie.

2. Il Fondo speciale eroga contributi a fondo perduto, direttamente o tramite le regioni e le province autonome, ai consorzi di difesa, alle strutture associative ed alle aziende che attuano azioni previste dal programma nazionale di tutela del sistema agricolo ed agro-industriale, basate sul contratto di assicurazione, sui fondi rischi di mutualità e solidarietà o su forme miste integrate tra fondi rischi mutualistici, contratti di assicurazione e di riassicurazione.

3. La dotazione del Fondo è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Parte della dotazione finanziaria del Fondo può essere trasferita alle regioni e alle province autonome per l'attuazione delle azioni integrative previste dal programma annuale di intervento da esse adottato ai sensi dell'articolo 2.

5. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), è istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base alla presente legge, che accerta annualmente l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali, l'ISVAP determina la soglia di eccesso di rischio, oltre la quale vengono a mancare le condizioni di equilibrio complessivo premio-sinistro a causa di eventi eccezionalmente disastrosi.

Art. 7.

*(Contratti di assicurazione
con il contributo dello Stato)*

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle finalità associative, possono stipulare contratti direttamente con società di assicurazione autorizzate. Tali contratti possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni a causa di singole avversità atmosferiche;

b) il risarcimento dei danni a carico di strutture aziendali e di determinate colture a causa di una o più avversità atmosferiche, compresi i danni conseguenti relativi alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da fitopatie;

c) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

d) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante riduzione dei conferimenti dei soci.

2. I contratti sono stipulati con società di assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di assicurazione o di coriassicurazione, nel rispetto del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992.

3. I produttori agricoli soci dei consorzi di difesa che provvedono direttamente alla stipula del contratto di assicurazione comunicano al consorzio stesso, entro il trentesimo giorno precedente la formazione dei ruoli consortili dell'esercizio di competenza, le condizioni di assicurazione ai fini dei successivi adempimenti e sono tenuti a ver-

sare i contributi, afferenti i servizi di cui usufruiscono, stabiliti dall'assemblea sociale.

4. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia «eccesso di sinistro», sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo. In caso di polizze multirischio, polizze globali e collettive, tale contributo può essere elevato fino al 60 per cento.

5. I parametri di cui al comma 4 sono stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e d'intesa con le regioni e le province autonome, sentito l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, per ciascuna garanzia, per prodotto e per territorio omogeneo sulla base degli elementi statistici assicurativi, rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e dalla banca dati costituita presso l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, e delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta entro i limiti dei parametri predetti. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, sesto e settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

6. I produttori agricoli che non aderiscono ai contratti collettivi di assicurazione possono stipulare polizze agevolate direttamente con le imprese di assicurazione, presentando domanda di contributo, entro il trentesimo giorno precedente la formazione dei ruoli consortili dell'esercizio di competenza, al consorzio di difesa competente per territorio che ne attesta la congruità. I contributi saranno erogati al netto delle spese sostenute dai consorzi di difesa nella misura

stabilita con deliberazione della regione o provincia autonoma. Sono ammessi al contributo statale, nei limiti di cui al comma 4, i contratti aventi i requisiti determinati con il contratto collettivo provinciale in sede di gara.

Art. 8.

(Fondi rischi di mutualità e solidarietà)

1. Le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni dei produttori, i consorzi di difesa e altre strutture aggregative, qualora previsti dai propri statuti, possono istituire fondi rischi di mutualità interna, compresi i fondi operativi istituiti ai sensi del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di contribuire a:

a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;

b) coprire i maggior oneri di gestione dell'ente associativo derivanti dal mancato conferimento;

c) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;

d) integrare le azioni delle organizzazioni comuni di mercato per il rinnovo degli impianti.

2. Gli enti associativi che esercitano attività di mutualità interna per gli scopi previsti dal presente articolo devono dotarsi di un apposito regolamento che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità. Il regolamento è approvato dalla regione o dalla provincia autonoma.

3. I programmi di mutualità degli enti associativi possono essere integrati con polizze assicurative, anche globali, collettive e multirischio; in tal caso devono essere formulate prevalentemente con i seguenti criteri:

a) collaborazione con i consorzi di difesa;

b) contribuzione inferiore alle tariffe assicurative;

c) risarcimento del danno limitato alla disponibilità del fondo rischi di mutualità;

d) modalità di calcolo dei danni che costituiscono integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle produzioni conferite o impegnate;

e) individuazione dei maggiori oneri derivanti dai mancati conferimenti.

4. I contratti di assicurazione vengono stipulati possibilmente con l'assistenza dei consorzi di difesa, in regime di libero mercato con le società di assicurazione abilitate.

5. I programmi di mutualità e solidarietà possono prevedere forme di incentivazione che favoriscano l'opzione a favore delle polizze multirischio e polizze collettive, che devono essere stipulate a copertura del danno totale o parziale della parte eccedente:

a) per le aziende agricole, il 20 per cento del valore delle produzioni complessivamente assicurate;

b) per gli enti associativi, il 20 per cento dei mancati conferimenti ordinari.

6. Le azioni di cui al comma 1 vengono ammesse al contributo dello Stato previsto dall'articolo 19 della legge 25 maggio 1970 n. 364, e successive modificazioni. Il contributo dello Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per le azioni mutualistiche, di solidarietà e per il pagamento del premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri contributivi di competenza.

7. Per le polizze multirischio, per le polizze collettive e per le polizze globali la percentuale del contributo dello Stato è del 60 per cento.

8. Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente da:

a) contributo dei soci secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

b) contributo dello Stato;

c) contributo della regione, della provincia e dei comuni;

d) eventuali contributi di altri enti privati e pubblici.

Art. 9.

(ConSORZI di difesa)

1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce agli stessi personalità giuridica di diritto privato.

2. I consorzi riconosciuti non hanno il vincolo dell'operatività nell'ambito della provincia.

3. Le regioni e le province autonome possono revocare il riconoscimento ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui determinati con propria normativa. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

Art. 10.

(Costituzione della cassa sociale)

1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, devono costituire una cassa sociale per l'attuazione degli scopi sociali.

2. La cassa sociale è alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, in relazione alle tariffe associative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto e prodotto, e comuni;

b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo. Nelle zone ad alto rischio climatico, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);

c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), sono computati in riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 90 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi, in relazione alle richieste documentate dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

4. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico di loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. La riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili, anche unificati, dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà della ragioneria generale delle entrate competente per territorio.

5. Nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge i consorzi operano in regime di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

Art. 11.

(Epizootie e fitopatie)

1. Ai produttori danneggiati da epizootie e fitopatie sono concessi gli stessi benefici

previsti dalla presente legge nel caso di avversità atmosferiche.

2. I consorzi di produttori agricoli possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende dei propri associati, colpite da infezioni che comportano l'abbattimento del bestiame o di impianti arborei. Le stesse provvidenze sono concesse anche alle aziende colpite dai provvedimenti emanati dall'autorità sanitaria competente che comportano il divieto di ogni attività commerciale.

3. Il Ministero per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può determinare l'elenco delle malattie infettive e diffuse che a seguito di abbattimento possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 2.

4. Lo Stato concorre, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, al 50 per cento delle spese liquidate alle aziende agricole danneggiate, e dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia «eccesso di sinistro».

5. Qualora si verificino, dopo il 20 luglio, eventi atmosferici avversi tali da incidere negativamente sul processo di maturazione naturale delle uve, le regioni e le province autonome interessate autorizzano la deroga dall'obbligo del livello minimo del parametro zuccherino previsto dalle norme vigenti. Le modalità e le entità della deroga sono definite dalle regioni e dalle province autonome, dopo aver informato il Ministero per le politiche agricole circa la natura, l'entità e le conseguenze dell'evento calamitoso responsabile e acquisito il parere dell'apposita sezione dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 12.

(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche)

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 6 un'aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammis-

sibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse siano previste dal programma nazionale di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.

3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvedono le regioni e le province autonome.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente legge le cooperative agricole di conduzione sono ricomprese fra le aziende agricole; le associazioni di produttori, le cooperative agricole di lavorazione e commercializzazione e le cooperative agricole di servizi alla produzione, costituite da produttori agricoli, si configurano come aziende agricole associate ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Per le cooperative di servizi, la valutazione del requisito previsto dall'articolo 3, comma 1, viene effettuata prendendo come base di riferimento la riduzione del valore del fatturato da soci.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonchè le norme della legge 15 ottobre 1981 n. 590, in contrasto con la presente legge.

